



A tutela del patrimonio famigliare

Un'analisi comparata mette a confronto i due principali strumenti a disposizione delle famiglie: il trust e le società holding, o "cassaforte".

In sede di pianificazione patrimoniale, gli strumenti giuridici che il nostro ordinamento mette a disposizione al fine di mantenere unitario il patrimonio familiare, anche in sede di passaggio generazionale, sono principalmente due:

- il trust "di famiglia", con finalità sostanzialmente liberali;
- le società, con funzione di holding di famiglia o, più in generale, di società "cassaforte", ad esempio per patrimoni immobiliari, nelle loro diverse forme (società semplice, società di capitali, ecc.).

Negli ultimi anni il trust ha incontrato un crescente successo, destinato ad incrementarsi ulteriormente dopo che, con l'emanazione della circolare n. 34/2022, si è appianato il contrasto interpretativo tra la dottrina e la giurisprudenza da una parte e l'Agenzia delle Entrate dall'altra.



Di Andrea Vasapoli

Un esame comparato di tali strumenti giuridici, trust e società, nei diversi momenti della loro vita consente di comprendere le ragioni del crescente successo del primo dei due. L'analisi viene svolta ipotizzando che il soggetto che intende veicolare il proprio patrimonio sia una persona fisica e che il suo patrimonio non rientri nell'ambito del patrimonio di un'impresa o di un'attività professionale.

L'apporto del patrimonio

Se il patrimonio da apportare è rappresentato da disponibilità liquide, tale apporto è fiscalmente neutrale per entrambi gli strumenti giuridici. La situazione cambia se il patrimonio è rappresentato, ad esempio, da partecipazioni, immobili, o opere d'arte. Nel caso di trust, qualunque sia l'oggetto dell'apporto, lo stesso è fiscalmente neutrale ai fini delle imposte sui redditi e sconta solo l'imposta fissa di registro (e l'imposta fissa ipo-catastale nel caso di immobili). Nel caso di società, ai fini delle imposte sui redditi l'apporto ha natura di conferimento, che è fiscalmente equiparato a una vendita effettuata al corrente valore di mercato. Ne consegue che, se la vendita di tali beni genererebbe una plusvalenza imponibile, la stessa si considera realizzata (e quindi tassata) anche in sede di conferimento dei beni in società. In aggiunta, in caso di conferimento di immobili è dovuta l'imposta di registro in misura proporzionale, oltre alle imposte ipo-catastali. Un'eccezione al realizzo della plusvalenza in sede di conferimento è rappresentata dal conferimento di

partecipazioni almeno qualificate a favore di società holding costituite sotto forma di società di capitali, nel qual caso a certe condizioni è previsto che tale conferimento possa avvenire con un regime definito a "realizzo controllato", che consente di non tassare la plusvalenza latente maturata in capo al soggetto conferente.

Gli utili realizzati

Il patrimonio così conferito consente, negli anni, di realizzare utili che sono soggetti a imposizione diversa a seconda del veicolo utilizzato.

Nel caso di trust familiare (che non svolge quindi attività commerciale), i redditi conseguiti scontano l'IRES, quindi l'aliquota fissa del 24%.

Nel caso di società semplice, che è fiscalmente trasparente, gli utili realizzati concorrono a formare le stesse categorie reddituali come se

tale patrimonio fosse rimasto intestato al conferente persona fisica (redditi di capitale, fondiari e diversi) e sono tassati con le stesse modalità. Quindi, viene applicata l'imposizione sostitutiva al 26% sui redditi finanziari (dividendi e capital gain), aliquote IRPEF progressive sui redditi fondiari e sugli altri redditi di capitale e diversi.

Nel caso di società di capitali, gli utili conseguiti scontano l'IRES con l'aliquota del 24%, con il beneficio della tassazione ridotta sui dividendi (è assoggettato ad imposizione un importo pari al 5% dei dividendi incassati).

L'impiego del patrimonio a favore dei beneficiari

Il trustee può impiegare il patrimonio del trust nell'interesse dei beneficiari (ad esempio, pagare le spese di affitto, di studio, sanitarie, ecc.). Se a tal fine impiega utili accumulati non vi è alcun

Negli ultimi anni il trust ha incontrato un crescente successo, destinato a incrementarsi ulteriormente.



tipo di imposizione in capo ai beneficiari, né sui redditi né di donazione. Se invece impiega (a favore di beneficiari diversi dal disponente) il patrimonio in origine apportato dal disponente, è dovuta l'imposta sulle donazioni in quei rari casi in cui la stessa risulta dovuta a fronte di liberalità indirette, mentre nulla è dovuto se l'impiego è nell'interesse del disponente che sia anche beneficiario.

Una società, invece, non può impiegare il proprio patrimonio a favore dei suoi soci. Se questi hanno bisogno, al più può distribuire quanto occorre loro, trovando così applicazione il più gravoso regime dell'attribuzione del patrimonio nel seguito esposto.

L'attribuzione del patrimonio ai beneficiari

Se il trustee attribuisce ai beneficiari patrimonio formato con utili accumulati non vi è alcun tipo di imposizione in

capo ai beneficiari, né sui redditi né di donazione. Se invece attribuisce ai beneficiari il patrimonio in origine apportato dal disponente è dovuta l'imposta sulle donazioni con le stesse aliquote e franchigie come se tale patrimonio fosse loro donato in quel momento dal disponente, oltre all'imposta fissa di registro. Nel caso l'attribuzione abbia per oggetto beni immobili sono dovute le imposte ipocatastali in misura proporzionale. Se tale attribuzione è a favore del disponente non sono dovute imposte né sul reddito né di donazione e le imposte di registro e ipo-catastali sono dovute in misura fissa.

Se una società semplice distribuisce gli utili accumulati, i soci non devono scontare alcuna imposizione sul reddito, così come nulla è dovuto se ridistribuisce loro gli apporti in origine dagli stessi effettuati. Nel caso le distribuzioni siano in natura è dovuta

Il trust è oggi il più efficiente strumento giuridico che il nostro ordinamento mette a disposizione per finalità di pianificazione patrimoniale e passaggio generazionale.

l'imposta di registro e, nel caso di immobili, quelle ipo-catastali.

Se gli utili accumulati sono distribuiti da una società di capitali, i soci persone fisiche scontano l'imposizione sostitutiva del 26%. Se la società distribuisce in natura i beni in origine conferiti dai soci, la stessa è tassata (con le regole IRES) per la plusvalenza latente che si è nel tempo formata, e i soci sono tassati al 26% anche su tale utile "virtuale" che conseguono. Nel caso di distribuzioni in natura è inoltre dovuta l'imposta di registro e, nel caso di immobili, quelle ipo-catastali.

Nel caso sia di società semplice sia di società di capitali, se gli apporti originali sono distribuiti a soggetti diversi da chi li ha effettuati (ad esempio ai figli del socio apportatore che sono stati inseriti nella compagine sociale), trattandosi di distribuzione di riserve di capitale e non di utili, i soci percettori sono tassati con le aliquote IRPEF

progressive sulla differenza tra quanto ricevuto e il costo fiscale della partecipazione a loro riconosciuto.

La protezione del patrimonio dal rischio di aggressione

Il patrimonio istituito in trust è un patrimonio segregato che non può essere aggredito dai creditori del disponente, né dai creditori del trustee, e neppure dai creditori dei beneficiari.

A fronte del conferimento in una società di una parte del proprio patrimonio, invece, i creditori del socio possono sempre rivalersi sulla partecipazione che il conferente ha ottenuto in cambio o, nel caso di una società semplice, chiedere la liquidazione di tale quota se il residuo patrimonio del debitore non è capiente. Analogamente tali quote possono essere aggredite dai creditori dell'erede nel momento in cui, in via successoria, gli perviene tale partecipazione.

Conclusioni

La succinta analisi sopra esposta chiarisce talune delle ragioni del crescente successo del trust, che ad oggi è il più efficiente strumento giuridico che il nostro ordinamento mette a disposizione per finalità di pianificazione patrimoniale e passaggio generazionale.

Il vero rischio del trust è rappresentato proprio dal suo successo, per cui lo stesso viene oggi proposto anche da molti professionisti privi di adeguata preparazione. Il trust è, infatti, anche (e di gran lunga) il più complesso strumento tra i molti del nostro ordinamento e il suo utilizzo richiede molti anni di studio e di serio approfondimento. È quindi essenziale, per chi voglia utilizzarlo, assicurarsi che i professionisti ai quali si rivolge abbiano una effettiva e comprovata competenza in materia, che ad oggi, in verità, hanno davvero in pochi.

Andrea Vasapoli è Dottore Commercialista in Milano e Torino, Trust and Estate Practitioner, Professionista Accreditato Trust, direttore scientifico della rivista *Wealth Planning de Il Sole 24 Ore*, autore di numerosi libri e di oltre quattrocento articoli in materia tributaria e di trust, name partner di Vasapoli & Associati. È stato per 12 anni professore a contratto di diritto tributario a Roma per la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze (MEF).